

Repertorio N. 10969

Raccolta N. 7515

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio di Reggio nell'Emilia

registrato il 02/11/2020

L'anno duemilaventi, il giorno di mercoledì ventotto del mese di ottobre, alle ore diciotto e venti minuti

al n. 14578

serie 1T

versati euro Esente

28 ottobre 2020 ore 18,20

In Castelnovo ne' Monti (RE), via alla Pieve civico n. 5, presso i locali dell'Oratorio "Don Bosco" ove, su espressa richiesta, mi sono recato.

Avanti a me **ANDREA FATUZZO** notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia con residenza in Castellarano, è comparso il signor:

VIGNOLI ROBERTO, nato a San Giorgio di Piano (BO) il giorno 12 ottobre 1953, residente a Castelnovo ne' Monti (RE), viale Enzo Bagnoli n. 58/3, il quale dichiara di avere il seguente codice fiscale VGN RRT 53R12 H896E,

comparsa della cui identità personale io notaio sono certo il quale, nella dichiarata ed a me notaio nota sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"SENTIERI DEL SOLLIEVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DOMICILIARE", con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), via dei Partigiani n. 10, codice fiscale 91144880357,

richiede me notaio

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea degli associati dell'associazione predetta, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- *Varie ed eventuali.*

Al che aderendo io notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, il qui comparso VIGNOLI ROBERTO, Presidente del Consiglio Direttivo il quale, con il consenso degli altri intervenuti, affida a me notaio le funzioni di segretario e dopo aver constatato e fatto constatare che:

A) La presente assemblea è stata ritualmente convocata per questo giorno, in questo luogo e per le ore 18,00 (diciotto), mediante comunicazione inviata a mezzo *e-mail* in data 17 ottobre 2020, contenente l'ordine del giorno come sopra trascritto, secondo quanto prescritto dall'articolo 11 dello Statuto.

B) La presente assemblea è di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 27 (ventisette) ottobre 2020 (duemilaventi), in questo stesso luogo per le ore 23,30 (ventitre e trenta minuti).

C) Sono personalmente presenti o debitamente rappresentati in assemblea gli associati i cui nominativi e dati identificativi sono riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

D) Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i cui nominativi e dati identificativi sono riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

E) Tutti gli associati presenti hanno piena legittimazione ad intervenire alla presente assemblea e ad esercitare il diritto di voto.....

Tutto ciò constatato e fatto constatare,.....

D I C H I A R A

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno del quale, con il consenso degli intervenuti, inizia la trattazione, aprendo la seduta.....

Il Presidente illustra in modo dettagliato all'assemblea le ragioni per le quali si rende necessario che l'Associazione adotti un nuovo testo di Statuto nel quale recepire le modifiche imposte dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.....

Passa, quindi, a spiegare, articolo per articolo, tutte le modifiche e/o integrazioni apportate rispetto al testo previgente e le motivazioni che le hanno dettate.....

Sottopone poi all'assemblea la bozza di Statuto predisposta dai consulenti dell'Associazione, sulla quale gli associati presenti aprono un'articolato confronto.....

Esaurita così la propria relazione, il Presidente invita l'assemblea alla discussione ed a deliberare in merito.....

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI, udita la relazione del Presidente, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità dei voti espressi in modo palese,.....

DELIBERA DI:.....

A) APPROVARE, articolo per articolo e nel suo complesso, il testo dello Statuto predisposto dai consulenti dell'Associazione.....

B) **AUTORIZZARE** il Presidente dell'assemblea e legale rappresentante della Associazione a compiere tutti gli oneri conseguenti a quanto sopra deliberato, con ogni più ampia ed opportuna facoltà.

C) **PORRE** le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti per il suo perfezionamento, a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e sedici minuti.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di Statuto, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".

Il comparente e gli altri intervenuti in assemblea mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, confermando di averne già preso ampia e dettagliata conoscenza.

Poichè l'associazione non lucrativa di utilità sociale "SENTIERI DEL SOLLEVO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DOMICILIARE" risulta nel Registro del Volontariato, ai sensi della Legge 266 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, il comparente chiede che il presente atto sia esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dall'imposta di registro.

Il comparente dichiara di essere stato edotto da me notaio del contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche ed, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della circostanza per cui questo atto notarile deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario e che i dati e le informazioni acquisiti in di-

pendenza dello stesso ed in esso contenuti potranno essere comunicati, prevalentemente a mezzo rete telematica riservata e protetta, a soggetti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Presta, quindi, espressamente il proprio consenso al trattamento, sia manuale, sia elettronico ed alla conservazione dei propri dati, in conformità alle finalità previste dalla legge.

.....RICHIESTO.....

io notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto al comparente ed agli altri intervenuti in assemblea che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa quattro facciate e parte della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove e diciotto minuti.

Firmato: Roberto Vignoli, Andrea Fatuzzo notaio - sigillo -



ELENCO SOCI AL 30/06/2020

- 37) IRATICI ADRIANA
21) BORGNETTI LUCIA
3) RINALDI LAURA P
4) CAVECCHI SONIA P
5) VIGNOLI ROBERTO P
6) GIERTI FOSCA P
7) IATTICI SERGIO
8) FERRARI LORENA P
9) DALLARI NICOLETTA P
10) ARATI CARLA P
11) CAVECCHI CLAUDIO
12) CROCI ROSANNA
13) FABBIANI MARA
14) RAZZOLI EZIO P
15) RUFFINI ROSELLA P
16) VALPIANI VANIA P
17) MARCHESI ANNALISA
18) MARCHI SONIA
19) MOROTTI ANGELA ERNESTINA
20) RABACCHI CARLA P
21) ROSSI DANIELA
22) BAGNOLI MARIA LUISA

- 23) ROMEI ELISABETTA
24) CINGI SIMONA P
25) RABOTTI AURELIA P
26) FERRI MARTA
27) FERRARI PAOLA P

Robert Vignoli

Andrea Ruffini



Alessio B


Prot. n° 10559/7515

28 ottobre 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA PER
GLI ANNI 2020/2022
ELETTI DALL'ASSEMBLEA SOCI DEL 24/06/2020

1) VIGNOLI ROBERTO	PRESIDENTE
2) RINALDI LAURA	VICE-PRESIDENTE
3) GIBERTI FOSCA	TESORIERE
4) VALPIANI VANIA	SEGRETARIA
5) CAVECCHI SONIA	CONSIGLIERE
6) RAZZOLI EZIO	CONSIGLIERE
7) DALLARI NICOLETTA	CONSIGLIERE
8) MARCHESI ANNALISA	CONSIGLIERE
9) CAVECCHI CLAUDIO	CONSIGLIERE

P
P
P
P
P
P
P



Roberto Vignoli

Claudio Cavecchi



circolato C
al Rep. n°. 10989/18
del 22 ottobre 2018

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"SENTIERI DEL SOLLIEVO - VOLONTARIATO DOMICILIARE - ODV"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 Denominazione

È costituita mediante libera adesione l'Associazione denominata "SENTIERI DEL SOLLIEVO - VOLONTARIATO DOMICILIARE - ODV", e di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), via dei Partigiani civico n. 10 ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**TITOLO II
SCOPI E ATTIVITÀ**

Art. 3 Scopi

L'Associazione ha per scopo l'aiuto morale, materiale e specialistico delle persone sofferenti in condizioni di difficoltà (specie se anziane, sole, malate o comunque bisognose di vicinanza) a domicilio, anche a supporto delle famiglie. L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici; i soci svolgono gratuitamente la propria attività a favore della collettività ed, in particolare, dei malati oncologici in fase terminale e dei loro familiari e delle persone che necessitano di cure palliative.

L'Associazione, nelle sue finalità, si ispira ai valori della dignità della persona, della gratuità e della prossimità; collabora con le altre associazioni non profit e con le Istituzioni del territorio.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democrazia, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Art. 4 Attività

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



Andrea Vigorelli

Andrea Vigorelli

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, Decreto Legislativo 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) organizzazione di iniziative per il supporto di persone in fase avanzata di malattia ed anziane;
- b) promozione di iniziative solidaristiche a favore di persone che soffrono di malattie oncologiche e dei loro familiari;
- c) promozione di iniziative di sensibilizzazione riguardanti i temi della malattia inguaribile e delle Cure Palliative;
- d) formazione di volontari per il sostegno delle persone malate e dei loro familiari a domicilio e nel percorso di cura;
- e) sostegno da parte del personale formato in Cure Palliative in favore di persone che soffrono di malattia oncologica in fase terminale, con particolare riferimento al sollievo del dolore;
- f) supporto alle famiglie nell'assistenza a domicilio dei propri congiunti attraverso attività di sostegno psicologico, materiale e morale;
- g) organizzazione di convegni, seminari, incontri, dibattiti sulle problematiche legate alla malattia inguaribile e alle modalità da attivare per affrontare le varie fasi;
- h) istituzione di borse di studio atte a promuovere la formazione in ordine alle Cure Palliative;
- i) creazione di luoghi di ascolto e accoglienza per le famiglie sulle tematiche attinenti alla fase terminale della malattia oncologica;
- j) organizzazione di gruppi di auto-aiuto e di supporto al lutto;
- k) promozione di iniziative per il superamento dello stato di solitudine delle persone;
- l) promozione della collaborazione con il Servizio Pubblico nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità;
- m) promozione della collaborazione ad eventi formativi con il Servizio Pubblico;
- n) coinvolgimento della comunità locale affinché tutti si facciano strumento della costruzione del bene comune.

Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Per il perseguimento delle proprie attività l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

Art 5 Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 4 summenzionato, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse

TITOLO III I SOCI

Art 6 I soci

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal Decreto Legislativo 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla Legge in tema di associazioni.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- i soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;
- i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto e/o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.



Antonio

Roberto

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 Recesso, morte o esclusione del socio

La status di socio non è trasmissibile.

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte o esclusione:

- a) l'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- b) l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, e/o violazione del regolamento e dello Statuto;
- c) il socio può essere altresì escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico, se nominato;
- e) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) Il Collegio dei Revisori, se nominato.

Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10 L'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo dalla medesima;
- g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'even-



Andrea Giamberini

Roberto Vignoli

tuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri con un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati da altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- Eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- Compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 13 Il segretario e il tesoriere

Il segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- Essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 14 Comitato Scientifico

L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 15 Il collegio dei revisori dei conti

L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 16 Organi di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO, RISORSE ECONOMICHE

Art. 17 Il Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dallo Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) Contributi da enti privati;
- e) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'articolo 79, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017;
- h) Beni immobili e mobili;

- i) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- j) Ogni altro tipo di entrate prevista dalla legge.
- Le risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 18 Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali disavanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 19 Risorse

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO VI

SCIoglimento o ESTINZIONE

Art. 20 Scioglimento o estinzione dell'Assemblea

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti, ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori

Art. 21 Disposizioni finali

Per qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei soci.

Art. 22 Norme di rinvio e completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia contenute nel Decreto Legislativo 117/2017 nonché gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge riprodotta su sedici
facciate di **5** fogli, rilasciata alla parte in carta libera come da sua
richiesta, per gli usi consentiti.
Castellarano, 09 novembre 2020

Andrea Penna

